



Conf.A.I.L.



SINTESI CCNL LOGISTICA UNIMPRESA – CONF.A.I.L.

Luglio 2022

ESTREMI E PARTI STIPULANTI			
CCNL	Data di stipula	Decorrenza	Scadenza
	01 Luglio 2022	01 Luglio 2022	30 Giugno 2025
	Parti stipulanti	UNIMPRESA; UNIMPRESA – F.N.T.; CONF.A.I.L.; CONF.A.I.L. – F.I.A.L.C.	
Campo di applicazione	Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti delle aziende che svolgono, anche per conto terzi, funzioni sostanziali, principali o collaterali nel settore Autotrasporto, Spedizione merci, Logistica e Facchinaggio, anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti anche singolarmente o all'interno di strutture logistiche, centri distributivi alimentari e non, strutture/infrastrutture aeroportuali, portuali auto-portuali, ferroviarie ed in tutte le strutture richiedenti sia private che pubbliche..		
DATI RETRIBUTIVI			
Paga base nazionale			
Trattamento economico dal 01 Luglio 2022			
Livello	Lavoratori dipendenti di impresa e/o cooperativa	Soci coimprenditori di cooperativa	
9	2.238,94	1.974,32	
8	2.137,17	1.852,19	
7	1.872,55	1.811,50	
6	1.760,60	1.445,11	
5	1.709,73	1.404,42	
*4	1.597,90	1.333,16	
3	1.526,55	1.291,44	
2	1.424,78	1.119,47	
1	1.333,00	1.099,11	
Trattamento economico dal 01 Luglio 2023			
Livello	Lavoratori dipendenti di impresa e/o cooperativa	Soci coimprenditori di cooperativa	
9	2.276,25	2.007,22	
8	2.172,78	1.883,051	
7	1.903,75	1.841,69	
6	1.789,94	1.469,19	
5	1.738,22	1.427,82	
4	1.624,53	1.355,37	
3	1.551,99	1.312,96	
2	1.448,52	1.138,12	
1	1.355,21	1.117,42	
Trattamento economico dal 01 luglio 2024			
Livello	Lavoratori dipendenti di impresa e/o cooperativa	Soci coimprenditori di cooperativa	
9	2.313,56	2.040,12	

8	2.208,39	1.913,91
7	1.934,95	1.871,88
6	1.819,28	1.493,27
5	1.766,71	1.451,22
4	1.651,16	1.377,58
3	1.577,43	1.334,48
2	1.472,26	1.156,77
1	1.377,42	1.135,73
Trattamento economico dal 01 Aprile 2025		
Livello	Lavoratori dipendenti di impresa e/o cooperativa	Soci coimprenditori di cooperativa
9	2.350,87	2.073,02
8	2.244,00	1.944,77
7	1.966,15	1.902,07
6	1.848,62	1.517,35
5	1.795,20	1.474,62
4	1.677,79	1.399,79
3	1.602,87	1.356,00
2	1.496,00	1.175,42
1	1.399,63	1.154,04

La normale retribuzione del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente è costituita dalle voci individuate nel presente CCNL.
 La quota oraria della retribuzione per tutti i soci e per i lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173.
 La quota giornaliera della retribuzione per tutti i soci e lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.

DATI RETRIBUTIVI	
Scatti di anzianità	Sono previsti aumenti periodici di anzianità, rispetto alle tabelle sopra riportate, con cadenza biennale per un massimo di 6 scatti per la percentuale del 2.5% a far data dal 01 gennaio 2018. L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nella impresa e/o cooperativa.
Mensilità aggiuntive	Tredicesima mensilità La gratifica natalizia è pari ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Premio di produttività	Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell'entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.
Lavoro straordinario, notturno, festivo	Le prestazioni lavorative svolte oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario. Tali prestazioni sono ammesse sino a un massimo di ore 250 annue pro capite. È volontà del lavoratore far confluire nella Banca Ore tali ore da recuperare, conteggiate ogni semestre e da recuperare nel semestre successivo o optare per il pagamento straordinario di dette ore, secondo le seguenti maggiorazioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale ▪ 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo ▪ 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale ▪ 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo

	Nel caso l'azienda o la cooperativa non sia in condizioni di far recuperare le ore eccedentarie, il lavoratore acquisisce il diritto al pagamento dello straordinario con un ulteriore aumento del 15% rispetto alle maggiorazioni sopra indicate.
Indennità	<p>Indennità di cassa Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori che comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 4% mensile della paga base.</p> <p>Indennità in caso di morte In caso di morte del socio e del lavoratore dipendente, il TFR e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 CC, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del socio o del lavoratore dipendente, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.</p> <p>Indennità mezzi di locomozione L'impresa e/o cooperativa corrisponderà al dipendente che utilizza il proprio mezzo per il servizio un'indennità mensile da concordarsi con le rappresentanze sindacali, a livello aziendale.</p> <p>Indennità lavoro disagiato Per ogni giornata in cui i soci e i lavoratori dipendenti effettuino la prestazione con l'impiego di scala aerea o ponte o bilancio sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10% della retribuzione tabellare.</p> <p>Indennità di alta montagna Ai soci e ai lavoratori dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede abituale di lavoro e in località di alta montagna l'impresa e/o cooperativa corrisponderà un'indennità da concordarsi con le Organizzazioni sindacali, a livello aziendale.</p> <p>Indennità di lontananza dai Centri abitati Qualora la sede dell'impresa e/o cooperativa sia distante dal più vicino Centro abitato oltre km. 3 e in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'impresa e/o cooperativa se non provveda direttamente al trasporto corrisponderà un indennizzo da concordarsi con le parti sindacali, a livello aziendale.</p> <p>Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali Al socio o al lavoratore dipendente che ricopra mansioni di rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta un'indennità da concordarsi con le rappresentanze sindacali, a livello aziendale.</p>
Parametri retributivi	<p>Nella Retribuzione tabellare sono conglobati i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.).</p> <p>La quota oraria della retribuzione per tutti i soci e per i lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 173. La quota giornaliera della retribuzione per tutti i soci e lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26.</p>
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO	
Categorie e qualifiche	Classificazione Unica: liv. 9 Super Quadri, liv. 8 Quadri, liv.7, liv. 6, liv. 5, liv. 4, liv. 3, liv. 2, liv. 1.
Periodo di prova	La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti giorni di effettiva prestazione lavorativa: Q. 100 gg, Liv 7 e 6: 60gg, liv 5: 40gg, liv. 3 e 4: 30gg, liv.2 e 1: 20gg.
ORARIO DI LAVORO	
Regimi di orario	<p>L'orario di lavoro si differenzia tra il personale definito viaggiante ed il restante personale:</p> <p>Personale viaggiante Per orario di lavoro si intende il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto: guida, carico, scarico, la pulizia e la manutenzione del veicolo, la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico. I periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro sono da considerarsi orario di lavoro. Non potranno, comunque, essere superate le 48 ore settimanali d'impegno (impegno = condotta/lavoro + tempo a disposizione dell'azienda per svolgere il lavoro non di condotta).</p> <p>Personale non viaggiante (amministrativo, tecnico ecc.) La durata del lavoro contrattuale settimanale per il personale non viaggiante è normalmente di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere.</p>
Banca ore	Le ore prestate, nel semestre, oltre l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale, vengono accantonate in un monte ore individuale denominato "Banca ore". Tali ore saranno recuperate con permessi di 4/8 ore consecutive dal lavoratore, a titolo di riposo compensativo, con richiesta di almeno 48 ore precedenti il recupero e tenendo presenti le necessità tecnico produttive dell'azienda.
Festività	I giorni di festività annuali sono: 1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 aprile - anniversario della Liberazione; 1° maggio - Festa del lavoro; 15 agosto - Assunzione; 1° novembre - Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - Santo Stefano; ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede di lavoro. I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977. Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l'anno solare in gruppi di 4 o 8 ore.

Ferie	4 settimane, salvo quelle previste per legge. Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio -31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati a livello aziendale.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MALATTIA	
Infortunio sul lavoro	<p>In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:</p> <p>a) Periodo di comporto In caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale di 24 mesi. Lo stesso vale per il lavoratore dipendente con contratto part time orizzontale. Per il lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 2 anni in caso di più assenze verrà riproporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse prestato. In caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio superiore a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze continuative e/o frazionate, di 14 mesi in un arco temporale di 36 mesi. Lo stesso vale per il lavoratore dipendente con contratto part time orizzontale. Per il lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 3 anni in caso di più assenze verrà proporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro in esse prestato. In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'invalidità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al socio e al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.75 n. 419 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC. In caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. La malattia ovvero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di ferie; ▪ malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario. <p>Superato il periodo di conservazione del posto, ove l'azienda risolve il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al socio e al lavoratore di riprendere servizio, questi possono risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Resta anche convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il socio e il lavoratore potranno usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. Decorso detto arco temporale la cooperativa e/o l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.</p> <p>b) Trattamento economico - caso di malattia: i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale riconosciuta dall'INPS, se la malattia è superiore a 7 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero: - integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 100% dell'intero trattamento economico nell'arco di 180 giorni per anno solare - caso di infortunio o malattia professionale per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% della retribuzione percepita; - per il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell'evento il 100% della retribuzione percepita; - per i giorni successivi dal 4° giorno a fine infortunio sarà riconosciuta la sola indennità riconosciuta dall'INAIL, e da eventuale polizza integrativa se stipulata.</p>
Congedo matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico.
Servizio militare	Come previsto dalle norme in vigore.
Diritto allo studio – lavoratori studenti	150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno elevate a 250 per la frequenza di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo nonché di lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri.
Altri permessi	<p>Permessi retribuiti Ai dipendenti sono concessi permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima/prime ore di lavoro fino a un massimo dell'intera giornata. Tali permessi retribuiti ammontano a complessivamente per 32 ore all'anno e sono concessi in sostituzione delle festività abolite (legge 5.3.77 n. 54).</p> <p>Permessi straordinari retribuiti matrimonio di un figlio 1g, nascita o adozione di un figlio 2gg, decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli 3gg, decesso del suocero/a, del nonno/a 2gg</p> <p>Permessi non retribuiti Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, potranno essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 ore all'anno.</p>

Formazione	<p><i>Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000</i> Ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge.</p> <p><i>Aggiornamento professionale</i> Per tutti i lavoratori di tutte le aziende è stabilito un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro anche in modalità E-Learning. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.</p>
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISCIPLINE SPECIALI

Apprendistato diritto-dovere istruzione e formazione	Progressione economica e durata		
	Livello	Durata massima	Retribuzione mensile
	II	trenta mesi	- I primi 15 mesi Euro 830,00 - dal 16° al 30° mese Euro 950,00
	III	quarantotto mesi	- I primi 24 mesi Euro 855,00 - dal 25° al 48° mese Euro 1.025,00
	IV	quarantotto mesi	- I primi 24 mesi Euro 885,00 - dal 25° al 48° mese Euro 1.062,00
Apprendistato Professionalizzante	<p>Le durate massime dei periodi di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 18 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 1° livello per tutto il periodo formativo; ▪ 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 3° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 2° livello per tutto il periodo formativo; ▪ 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 4° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 3° livello per tutto il periodo formativo; ▪ 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 5° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 4° livello per i primi 36 mesi e del livello di destinazione per i restanti 12 mesi; <p>60 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 6° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 5° livello per i primi 48 mesi e del livello di destinazione per i restanti 12 mesi.</p>		

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Preavviso	Classificazione	fino a 5 anni di anzianità	fino a 10 anni di anzianità	oltre a 10 anni di anzianità
	(livello)	(giorni di calendario)	(giorni di calendario)	(giorni di calendario)
	9 - 8 - 7	40	50	60
	6 - 5	30	40	50
	4 - 3	20	30	40
	2 - 1	15	25	35
Trattamento di fine rapporto	<p>Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto, come previsto e disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n.297. L'anticipazione sul TFR può essere richiesta in presenza delle condizioni previste dalla legge, oltre che per spese sanitarie e per costruzione e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli anche per l'assegnazione della prima casa costruita in cooperativa.</p>			